

Credito ZES Unica 2025

Comunicazioni dal 31 marzo al 30 maggio

Dal 31 marzo è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.

In proposito le Entrate hanno pubblicato il **Provvedimento n. 25972** del 31 gennaio con le regole per la **comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica** e anche per la successiva **comunicazione integrativa**.

Le imprese che intendono avvalersi de crediti d'imposta ZES UNICA 2025, prorogati dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), possono comunicare all'Agenzia delle Entrate **a partire dal 31 marzo e fino al 30 maggio 2025** l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 per l'acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo.

Con la comunicazione possono essere indicati anche gli investimenti di durata pluriennale conclusi nel 2025 e gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 per investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2025.

Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.

Chi - Imprese (investimenti in strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo)

Cosa - Invio comunicazioni preventive per le spese dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Quando - Dal 31 marzo al 30 maggio

Al via le **comunicazioni preventive** per accedere al **bonus ZES Unica** per gli **investimenti del 2025**.

A partire **dal 31 marzo 2025**, le imprese che intendono avvalersi del credito di imposta, prorogato dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 per l'acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo.

Con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:

a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere presentata **entro il 30 maggio 2025 esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Per l'invio della comunicazione devono essere utilizzati gli appositi modelli approvati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 25972 e prot. 25986 del 31 gennaio 2025, rispettivamente per il **bonus ZES Unica 2025** e per il **bonus ZES Agricoltura 2025**.

La comunicazione è una sorta di prenotazione delle risorse.

Ai fini del riconoscimento dei crediti di imposta, infatti, le imprese devono trasmettere una comunicazione integrativa (da inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per il bonus ZES Unica, e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per il bonus Agricoltura) attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Il budget disponibile per gli investimenti realizzati nel 2025 è di:

- 2,2 miliardi di euro, per il credito di imposta ZES Unica;
- 50 milioni di euro, per il credito di imposta ZES Agricoltura.

Novità delle comunicazioni 2025

Le comunicazioni relative agli **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025** presentano alcune novità rispetto a quelle del 2024.

In primo luogo, considerato che l'ISTAT ha sviluppato la nuova **classificazione ATECO 2025**, nella comunicazione dovranno indicati i codici attività presenti in tale nuova classificazione ATECO 2025.

Altra differenza riguarda la possibilità di indicare nella nuova comunicazione gli **investimenti di durata pluriennale** e gli **acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025**.

In particolare, con la comunicazione possono essere indicati:

a) per il **credito di imposta ZES Unica**:

- gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del D.L. 124/2023, di istituzione del credito di imposta) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025;

c) per il **credito di imposta ZES Agricoltura**:

- gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Quali imprese possono presentare la comunicazione per il bonus ZES Unica

Con riferimento al bonus ZES Unica, di cui all'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, modificato dalla legge di Bilancio 2027 (art. 1, commi da 485 a 491, legge n. 207/2024), la comunicazione può essere presentata da **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica per il Mezzogiorno, che ricomprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo.

L'**accesso** al credito d'imposta è **precluso**:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Quali imprese possono presentare la comunicazione per il bonus ZES Agricoltura

La comunicazione per il credito di imposta ZES Agricoltura, di cui all'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023, modificato dalla legge di Bilancio 2027 (art. 1, commi da 544 a 546, legge n. 207/2024), può essere presentata:

- dalle imprese di qualsiasi dimensione (micro, piccole, medie e grandi) attive nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** (di cui all'Allegato I, TFUE);
- dalle imprese attive nel **settore forestale**;
- dalle microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della **pesca e acquacoltura**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative oppure che si insedieranno nella ZES unica.

Si rileva che con la decisione C/2025/1684 relativa all'Aiuto di Stato SA.117801, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 marzo 2025, la Commissione Europea ha autorizzato il credito di imposta in favore delle grandi imprese attive nel settore dell'agricoltura primaria.

Non possono accedere al credito di imposta ZES Agricoltura:

- le imprese che svolgono in via principale o esclusiva l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato

interno (conformemente all'articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472);

- le imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;

- le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- le imprese specificamente individuate all'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

Quali sono gli investimenti ammissibili

La comunicazione deve riferirsi a **investimenti**, effettuati o da effettuarsi (ai sensi dell'art. 109 del TUIR) **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, relativi:

- all'**acquisto**, anche mediante **contratti di locazione finanziaria**, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale (ZES unica) per il Mezzogiorno, che ricomprende le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e le zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027;

- all'**acquisto di terreni e all'acquisizione**, alla **realizzazione** ovvero all'**ampliamento di immobili strumentali** agli investimenti. Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può comunque superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Requisiti investimenti ammissibili al credito d'imposta ZES unica

Per quanto riguarda il bonus ZES Unica, secondo quanto indicato dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta):

a) il credito di imposta può essere richiesto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014). In particolare, il **progetto può essere finalizzato**:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;

- all'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;

- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente;

- al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente;

b) il credito d'imposta è commisurato alla **quota del costo complessivo** dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;

c) sono **esclusi** dall'agevolazione i **beni autonomamente destinati alla vendita**, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

d) sono **escluse** le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i **rapporti di controllo o di collegamento** di cui all'art. 2359 del Codice civile;

e) gli investimenti in **beni immobili strumentali** sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Requisiti investimenti ammissibili al bonus ZES Agricoltura

Per il credito di imposta ZES Agricoltura **non sono agevolabili** i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Come indicato nel dettaglio dal decreto attuativo del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024), gli investimenti devono essere conformi:

- per le **micro, piccole e medie imprese** attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, all'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472;
- per le **grandi imprese** attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, alla sezione 1.1.1.1. degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- per le **imprese** attive nel **settore forestale**, agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472;
- per le **piccole e medie imprese** attive nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura**, agli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473.

Come e quando deve essere inviata la comunicazione preventiva

La comunicazione deve essere inviata **dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025** con **modalità telematiche**, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

- "ZES UNICA2025", per il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno;
- "ZESUNICAAGRICOLA2025", per il credito di imposta ZES Unica Agricoltura.

A seguito della presentazione della comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, sarà possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- presentare la rinuncia totale al credito d'imposta.

Si **considera tempestiva** anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025.

Lo **scarto** avviene, in particolare, quando:

- il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell'invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle entrate;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati. Questo controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella ZES unica.

In caso di scarto dell'intero file (ad esempio, per "codice di autenticazione non riconosciuto", "codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "file non elaborabile") non è consentito l'invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.

Come è strutturato il modello di comunicazione

Per entrambi i bonus, il modello di comunicazione è composto da:

- il **frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- il **quadro A**, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- il **quadro B**, contenente i dati della struttura produttiva;
- il **quadro D** contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti "de minimis";
- il **quadro E**, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute.

Come compilare il quadro A

Ai fini della compilazione del quadro A, è bene sottolineare che se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.

Entrando nei dettagli operativi, nella **casella 5** del **rigo A2** deve essere indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nella successiva **colonna 6** va riportata la data di inizio dell'investimento, mentre la data di completamento dell'investimento deve essere indicata nella **colonna 7**.

Nel caso in cui l'investimento non sia ancora iniziato e/o completato alla data di invio della comunicazione, va indicata la data di presumibile inizio e/o fine investimento.

Nella **casella 8**, invece, deve essere indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) per l'acquisizione dei beni agevolabili.

The image shows a screenshot of a form titled 'SEZIONE II' with the subtitle 'Dati di carattere generale del progetto di investimento'. The form contains several input fields: 'Numero strutture produttive' (a single digit field), 'Data inizio investimento' (with sub-fields for day, month, and year), 'Data fine investimento' (with sub-fields for day, month, and year), and 'Investimento' (a large currency field with a decimal part). The 'Investimento' field is currently showing '0,00'.

Nella sezione III (la cui compilazione è obbligatoria) deve essere riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti.

Per il credito di imposta ZES Unica è importante stimare bene l'importo complessivo dell'investimento che si intende realizzare. L'ammontare degli investimenti che dovrà essere confermato con la comunicazione integrativa (da inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025), infatti, non potrà essere superiore all'ammontare degli investimenti indicato in tale comunicazione preventiva.

Come compilare il quadro B

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B2** devono essere riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. Il **codice comune** e il **codice attività (ATECO 2025)** devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La **casella "Struttura non operativa"** va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata, i **campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico"** possono non essere compilati.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati nel periodo agevolabile (i dati devono essere esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili).

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

SEZIONE II

Ammontare
investimento
e credito d'imposta

	Relativo a investimento realizzato e futuro	Relativo a investimento realizzato e non futuro	Relativo a investimento non realizzato e non futuro		
B10	1	2	3		
	.00	.00	.00		
B11 IMPIANTI	Investimento	Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato		
B12 MACCHINARI	1	2	3		
B13 ATTREZZATURE	1	2	3		
B14 IMMOBILI	1	2	3		
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	1	2	3	Credito d'imposta 4	Credito d'imposta 5
	.00	.00	.00		.00
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7
				(di cui)	.00

Casi particolari

Esclusivamente nel **modello** per il **credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno** è presente anche la **casella "Casi particolari"**. Tale casella va compilata:

- dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto. In tal caso deve essere indicato il codice 1;
- dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In tal caso deve essere indicato il codice 2.

Come compilare il quadro E

Nel quadro E devono riportati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal **sistema di interscambio SDI** alla data di trasmissione telematica del presente modello, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), incluso nella colonna 1 del rigo B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio;
- la **casella 6**, deve essere barrata nel **caso di fattura**, emessa:

a) per il **credito di imposta ZES Unica**: dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

b) per il **credito di imposta ZES Agricoltura**: dal 16 maggio 2024 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.